



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°53 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP (D.LGS. 19/08/2016 N. 175)
---------	--

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:00, in presenza presso la sala Consiliare e in collegamento tramite videoconferenza, *nel rispetto sia di quanto stabilito dall'art. 1, lett. D) punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (confermato dall'art. 1, comma 9, lettera o del DPCM del 24/10/2020) e dalla successiva comunicazione del Ministero dell'Interno del 27/10/2020 sia dal Decreto del Sindaco rg. 24/2020*, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Ordinaria di Prima[^] convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Presente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Assente
Rigoni Giovanni	Assente	POZZATO DIEGO	Presente
Pozzato Lucia	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
Cuman Antonio	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA, PRESENTE IN SEDE.

Constatato legale il numero degli intervenuti presenti presso la sede Municipale e dato atto che nessuno è in collegamento in video conferenza da remoto, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;


CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune di Sandrigo partecipa direttamente alle seguenti società:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
VIACQUA SPA	03196760247	1,41
SORARIS SPA	00857440242	6,10

Graficamente la partecipazione può essere così rappresentata: (Si riportano, a solo livello informativo le partecipazioni dirette delle società partecipate che non sono oggetto di ricognizione, quali partecipazioni indirette, in quanto la società partecipata non è soggetta a controllo da parte del Comune):



ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sandrigo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO CHE:

- il piano straordinario di razionalizzazione ha censito due società partecipate, SORARIS SPA e VIACQUA SPA, statuendo la volontà dell'Amministrazione di un loro mantenimento, in quanto gestiscono per conto del Comune servizi indispensabili corrispondenti a finalità istituzionale (gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti);
- il Comune di SANDRIGO non ha il controllo delle due società e neppure il controllo delle partecipazioni indirette;
- tale piano prevedeva, entro la fine del 2017, l'approvazione formale del progetto di fusione tra Acque Vicentine spa e Alto Vicentino spa in una nuova società per azioni;

DATO ATTO CHE la società SORARIS SPA detiene una partecipazione indiretta di ACOVIS SRL del 26% e che la stessa è **stata ceduta in data 16.09.2019**;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE con atto del 8 ottobre 2019 è avvenuta la fusione per incorporazione delle società patrimoniali Sibet Srl e Sibet Acqua Srl in VIACQUA S.p.A. e che gli effetti contabili della fusione decorrono **dal 1 gennaio 2019**;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P..*

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sandrigo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO altresì che:

- il citato D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 09.11.2020, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato 2019 del gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sandrigo, ove sono indicate, tra l'altro, le partecipazioni comunali (società e altro) con la relativa percentuale di partecipazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede e dalla relazione allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di richiamare a approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Sandrigo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come

modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nelle schede e nella relazione allegato sub A), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sandrigo come previsto nelle schede e relazione, allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che non sono previste dimissioni;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
8. di dare atto che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;
9. Di dichiarare, con separata uguale votazione, effettuata in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL 267/2000.

Proposta n. 51 del 14-12-2020

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP (D.LGS. 19/08/2016 N. 175)
---------	--

SINDACO: *“Passiamo al punto n. 10 che è: revisione periodica delle partecipazioni ai sensi della art. 20 del TUPS (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175). Prego, Assessore.”*

ASSESSORE CUMAN ANTONIO: *“Allora, la revisione periodica delle partecipate, ogni anno appunto in sede di approvazione del nuovo bilancio avviene la revisione delle partecipate e vengono confermate quelle dello scorso anno che sono appunto Viacqua e Soraris. La quota di partecipazione per Viacqua è dell'1,41% mentre per Soraris è del 6,10%. Sappiamo che appunto entrambe gestiscono dei servizi che sono indispensabili per il Comune, uno è la fornitura dell'acqua, nel caso di Viacqua, mentre la gestione dei rifiuti per quanto riguarda Soraris che dal 2021 appunto seguirà l'intero ciclo dei rifiuti, quindi anche la parte diciamo amministrativa e tariffaria. Io passerei alla proposta di delibera, nel caso non ci siano appunto domande o interventi in merito...il Sindaco è uscito un attimo, aspettiamo un attimo allora, aspettiamo un attimo...quindi passo alla proposta della delibera?”*

SINDACO: *“Sì, prego, prego.”*

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d'intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

ASSESSORE CUMAN ANTONIO dà lettura della proposta di deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui tutti votanti con voti favorevoli n. 7**, contrari n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea), astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

10. Di richiamare a approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
11. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Sandrigo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nelle schede e nella relazione allegato sub A), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. Di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sandrigo come previsto nelle schede e relazione, allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che non sono previste dismissioni;
13. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
14. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
15. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

16. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
17. di dare atto che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n.11 di cui tutti votanti, con voti palesi con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP (D.LGS. 19/08/2016 N. 175)
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.